



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 119 del 27 Febbraio 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 48 della Società POL. D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 109 del 07.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara di 1^Categoria Propellaro1919 Soccer Lab – Saint Michel del 20.01.2019 per posizione irregolare calciatore Praticò Gaudenzio nato il 21.04.1997, qualifica del calciatore PRATICO' Gaudenzio per UNA gara).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il Presidente della Società reclamante;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Saint Michel chiedeva che venisse inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara giocata il 20/01/2019 con il punteggio di 0-3, per avere nelle fila di quest'ultima fatto partecipare il giocatore Praticò Gaudenzio nato il 21/04/1997, non avente titolo in quanto non tesserato; accertato che dagli atti in possesso presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Calabria il suddetto calciatore risultava tesserato solo in data 24/01/2019, deliberava di infliggere alla società Pro Pellaro 1919 Soccer Lab la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché di infliggere al calciatore Praticò Gaudenzio nato il 21.04.1997 la squalifica per una gara.

La Pol.D. Propellaro Soccer Lab promuove ricorso avverso la decisione sopra riportata affermando che per mero errore di battitura del codice fiscale, nel mese di agosto 2018, veniva tesserato un omonimo Praticò Gaudenzio nato il 20.08.1962, e chiedeva, pertanto, trattandosi di errore materiale commesso in buona fede, il rigetto del ricorso avanzato dalla società Saint Michel e la conferma del risultato acquisito sul campo.

Questa Corte ritiene che il reclamo proposto è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. È assolutamente irrilevante la circostanza che il tesseramento sia avvenuto indicando la corretta residenza del calciatore Praticò Gaudenzio nato il 1997, in quanto i dati scriminanti ed identificativi del calciatore che la società va a tesserare sono quelli propriamente anagrafici (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale). È innegabile e pacifico che negli atti dell'Ufficio Tesseramenti del C.R. Calabria risulta tesserato per la società reclamante il calciatore Praticò Gaudenzio nato il 20.08.1962, con il relativo codice fiscale. Né può assumere valore dirimente della vicenda la buona fede della società, presunta fino a prova contraria, che non può essere invocata al fine di giustificare la violazione di una norma di carattere imperativo quale quella riguardante il tesseramento dei calciatori.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 49 del Sig.CURIA Francesco (Società POL. Mirto Crosia)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 109 del 07.02.2019 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Mirto Crosia – Real Sant'Agata del 03/02/2019, risulta che il calciatore Francesco Curia al 24' del 2 tempo ha protestato vivacemente contro il direttore di gara, tenendo un comportamento altamente offensivo e minaccioso.

Il sig. Curia ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta rilevando che non aveva alcuna intenzione di offendere e minacciare l'arbitro, e che la ricostruzione data dal direttore di gara era frutto di un malinteso derivante dalla tensione agonistica.

I fatti per come narrati dall'arbitro in modo puntuale non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S).

Tuttavia, ritiene questa Corte che la sanzione appare degna di riduzione poiché il comportamento del Curia deve essere qualificato quale offensivo e irrispettoso e non minaccioso.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore CURIA Francesco a TRE gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società Polisportiva Mirto Crosia che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato, reclamante.

RECLAMO n. 50 della Società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 110 del 08.02.2019 (inibizione dirigenti ACRI Daniela e FOGLIA Caterina fino al 07.03.2019).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Corigliano Calabro Calcio – ASD Olympic Rossanese 1909 del 05/02/2019, risulta che le dirigenti Acri Daniela e Foglia Caterina, dopo essersi allontanate volontariamente dalla panchina durante la gara, hanno istigato la squadra a ritirarsi dall'incontro.

La società ASD Olympic Rossanese ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta giustificando il comportamento delle proprie dirigenti, affermando che la squadra è stata invitata a ritirarsi per evitare tafferugli, poiché la situazione in campo stava degenerando per comportamenti imputabili alla squadra avversaria.

Questa Corte, preliminarmente, rileva che la sanzione inflitta ha durata inferiore ad un mese, per cui non è reclamabile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera b del C.G.S..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 51 della Società A.S.D. SEGATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.50 SGS del 14.2.2019 (punizione sportiva della perdita delle gare Esordienti Fair Play Elite Attività Naz. Giovanile di Calcio a Nove Under 13- 2° STEP- 3°Raggruppamento (Soc. Ospitante Vibonese Calcio) Segato – Virtus Academy e Segato – Vibonese Calcio del 03.02.2019 per posizione irregolare calciatore Morabito Francesco nato il 29.01.2008).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, visto il regolamento generale per l'Attività Nazionale Giovanile di calcio a 9 under 13 – Esordienti Fair Play Elite - pubblicato sul CU n. 16 SGS, che riserva la partecipazione ai tornei di giovani calciatori esordienti under 13 nati nel 2006, e se le società non hanno numero sufficiente di tesserati nati nel 2006, ad esordienti di età mista 2006 e 2007; rilevato d'ufficio che la società A.S.D. Segato nelle gare contro Virtus Academy e Vibonese Calcio ha schierato un giocatore nato nel 2008, ha inflitto alla società reclamante la punizione sportiva della perdita di entrambe le gare con il punteggio di 0-3.

La Società A.S.D. Segato promuove ricorso avverso la decisione sopra riportata affermando che la convocazione e l'utilizzazione del calciatore nato nel 2008 era dovuta alla circostanza che un altro calciatore, nato nel 2006, a causa dell'influenza non aveva potuto prendere parte al concentramento.

Conclude, pertanto, rilevando che l'irregolarità è stata frutto di mera disattenzione, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, con il ripristino del risultato sportivo maturato sul campo, rilevando, infine, che l'art. 17 comma 6 del CGS esclude la punizione sportiva della perdita della gara per le società che facciano partecipare un calciatore di età inferiore.

Questa Corte ritiene che il reclamo proposto è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

È innegabile e pacifico che la società reclamante abbia fatto giocare un calciatore nato nel 2008, e, che, pertanto, non aveva i requisiti previsti dalla norma speciale rappresentata dal Regolamento generale per l'Attività Nazionale Giovanile di calcio a 9 under 13 – Esordienti Fair Play Elite -pubblicato sul CU n. 16 SGS.

Né può trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 17 comma 6 del CGS, richiamato dalla società reclamante, in quanto, come già dedotto precedente, il Regolamento generale per l'Attività Nazionale Giovanile di calcio a 9 under 13 – Esordienti Fair Play Elite - assume carattere di norma speciale, mirante a regolare un torneo riservato a calciatori della Categoria esordienti under 13 nati nel 2006, e qualora le società non abbiano numero sufficiente di tesserati nati nel 2006, ad esordienti di età mista 2006 e 2007.

Tali requisiti di età non sono in alcun modo derogabili.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 52 del Sig. ARGENTO Michele (Società A.S.D. Silver City)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 93 del 17.01.2019 (squalifica fino al 27.03.2019).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Silver City – Domenico Sport del 12/01/2019, risulta che al termine della gara il calciatore Argento ha tenuto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso verso l'arbitro, ed ha colpito con pugni la porta dello spogliatoio arbitrale, nonché ha impedito l'ingresso nello spogliatoio all'osservatore arbitrale, dopo aver rivolto frasi irrispettose verso tutta la categoria arbitrale.

Il sig. Argento ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta ammettendo di aver compiuto i fatti per come descritti dall'arbitro e chiedendo solo una riduzione della sanzione inflitta.

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), nonché dell'ammissione dello stesso reclamante, e che la sanzione inflitta del G.S. Territoriale è congrua rispetto al comportamento tenuto dal tesserato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi